

All'Assemblea

### DOCUMENTO DI PROPOSTA DEL DIRETTORE

N. 10 del 21-06-2021

Oggetto:	Approvazione proposta di predisposizione del Piano Economico Finanziario e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2021 da presentare ad ARERA ai fini dell'approvazione definitiva (delibera ARERA n°443/2019/R/rif)
----------	---

#### PREMESSO CHE:

- l'Assemblea territoriale d'ambito (ATA) dell'Ambito territoriale ottimale 1 - Pesaro e Urbino, ai sensi della L.R. 24/2009 e ss.mm.ii., si è formalmente istituita in data 24 ottobre 2013. Per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, in assenza di personale proprio, si è avvalsa di forme di collaborazione con l'Assemblea di Ambito territoriale ottimale n. 1 Marche Nord - Pesaro e Urbino (AAto idrico), nonché di alcuni incarichi esterni finalizzati al soddisfacimento delle deliberazioni ARERA relative alla definizione dei Pef;
- inoltre con Decreto del Presidente ATA n.9 dell'01.04.2021 è stato conferito al sottoscritto, a far data dal 01/04/2021, per un periodo di anni tre, l'incarico di Direttore con qualifica dirigenziale a tempo pieno e determinato dell'ATA1 di Pesaro Urbino;
- ai sensi dell'art.14 della Convenzione istitutiva, all'ATA si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti gli Enti locali ed in particolare quelle del TUEL;

**Visto** l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, che *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”* ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*;

**Considerato che** l'articolo 1, comma 1, della legge 481/1995 prevede che ARERA, nello svolgimento delle proprie funzioni, debba perseguire *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, [...] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...]”*;

**Rilevato che** l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 attribuisce espressamente ad ARERA, tra le altre, le funzioni di:

- *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio chi inquina paga” (lett. f)”*;
- *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo*

*dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento" (lett. h);*

#### **Richiamate**

- la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 e s.m.i. che definisce il Metodo Tariffario Rifiuti (*MTR*) e le regole della sua prima applicazione per l'approvazione dei Piani Economico-Finanziari (*PEF*) e della TARI per gli anni 2020 e 2021, indicando in particolare:
  - all'art. 1, il perimetro gestionale cui si riferiscono le attività del servizio rifiuti soggette alla regolazione ARERA;
  - all'art. 2, le componenti di costo riconosciute al fine della determinazione della TARI 2021 (*costi operativi, costi d'uso del capitale e congruagli relativi agli anni 2018 e 2019*);
  - il fatto che i costi riconosciuti sono determinati sulla base di dati certi e verificabili, devono trovare fondamento in fonti contabili obbligatorie e sono soggetti ad un limite massimo di incremento annuale (*art. 4*);
  - che l'ATA deve individuare obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi erogati dal gestore (*art. 4*), approvare quindi la conseguente proposta di Piano Economico-Finanziario relativa ai Comuni compresi nel perimetro di affidamento e inviare la stessa entro 30 giorni ad ARERA per l'avvio della procedura di approvazione definitiva (*art. 6 e art. 8*);
  - che spetta poi ai singoli Consigli comunali, sulla base delle determinazioni dell'ATA ed entro il termine di legge, l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente e la definizione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. 158/99;
  - nell'Allegato A alla deliberazione (Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021 - *MTR*), il dettaglio delle modalità di calcolo:
    - a) delle numerose componenti tariffarie riconducibili ai costi operativi,
    - b) del limite all'aumento tariffario annuale,
    - c) della ripartizione dei costi riconosciuti fra fissi e variabili,
    - d) dei costi d'uso del capitale,
    - e) delle componenti a congruaglio relative agli anni 2018 e 2019;
- la deliberazione ARERA n. 57/2020/R/RIF con la quale sono state introdotte alcune semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- la determinazione n. 02/DRIF/2020 del Direttore della Direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) recante: *«Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico-finanziari»*, con la quale ARERA ha, tra l'altro:
  - specificato in dettaglio i criteri di valorizzazione delle partite di costo da considerare ai fini della predisposizione del *PEF* 2020;
  - specificato che per "ambito tariffario", ai sensi della deliberazione 443/2019 e del suo allegato *MTR* deve intendersi il singolo Comune e che, di conseguenza, il limite di crescita tariffario rispetto all'anno precedente deve misurarsi sui corrispettivi attribuiti al singolo Comune e non all'intero Ambito Territoriale Ottimale cui esso appartiene;
  - indicato alcune componenti di costo da non considerare ai fini tariffari, pur prevedendone la separata indicazione nel *PEF*;
- la deliberazione ARERA 23 giugno 2020, 238/2020/R/RIF, con cui sono state introdotte ulteriori componenti tariffarie a seguito dei provvedimenti correlati all'emergenza epidemiologica COVID19;
- la Deliberazione 24 novembre 2020, 493/2020/R/RIF, recante "Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021" ed in particolare l'art 2 nel

quale si prevede:

- la facoltà, a seguito del protrarsi dell'emergenza COVID-19, di integrare anche per il 2021 gli obiettivi di qualità del servizio (QL) e di ampliamento del perimetro gestionale (PG), con un ulteriore obiettivo  $C_{19_{2021}}$  che permetta di tener conto delle azioni messe in atto dagli operatori per la gestione delle ricadute dell'emergenza da COVID-19;
- la possibilità di considerare nel totale delle entrate tariffarie per l'anno 2021 componenti aggiuntive di natura previsionale, sia per i costi variabili ( $COV_{TV,2021}$ ) che per i costi fissi ( $COV_{TF,2021}$ ), destinate alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento di cui al comma 7bis. Entrambe le componenti possono assumere valore positivo o negativo;
- la possibilità di considerare nel totale delle entrate tariffarie per l'anno 2021, le componenti aggiuntive  $RCU_{TVa}$  e  $RCU_{TFa}$ , che misurano le quote annuali del conguaglio relativo alla differenza tra i costi (variabili/fissi) determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'art. 107 comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi (variabili/fissi) risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR;
- la possibilità per l'ETC, ai fini della determinazione del parametro  $\rho_a$ , di considerare il coefficiente  $C_{19_{2021}}$  che tiene conto dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali ed in particolare della previsione sui costi che verranno sostenuti dal gestore al fine di garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito dell'emergenza da COVID-19, valorizzandolo nell'intervallo compreso fra 0% e 3% e soltanto laddove si sia reso necessario, anche in ottemperanza alle raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità o alla normativa vigente, ovvero per finalità sociali;
- che per l'anno 2021 il parametro  $\rho_a$  non può assumere un valore superiore al 6,6%, fatta salva la facoltà prevista dal comma 4.5.

#### Accertato che

- l'art. 1 «Definizioni» dell'Allegato A alla Deliberazione di ARERA 443/2019/R/RIF individua l'«Ente territorialmente competente» (ETC) nell'Ente di governo dell'Ambito, laddove «costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;»
- essendo «costituito ed operativo», spetta a questo Ente, individuato dalla disciplina regolatoria come Ente Territorialmente Competente, svolgere l'attività di validazione dei dati alla base del PEF predisposto dal Gestore;
- in quanto Ente Territorialmente Competente questo Ente è tenuto alla predisposizione delle tariffe intese come piano economico-finanziario su scala comunale.

#### Dato atto che:

- nel territorio dell'ATA n.1 l'Ente Territorialmente Competente ha individuato, per ogni ambito tariffario, i seguenti Gestori del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani ai sensi del Metodo Tariffario

AMBITO TARIFFARIO		Gestore del Ciclo integrato RU	Altro Gestore
1	Acqualagna	Marche Multiservizi Spa	Acqualagna
2	Apecchio	Marche Multiservizi Spa	Apecchio

3	Belforte all'Isauro	Marche Multiservizi Spa	Belforte all'Isauro
4	Borgo Pace	Marche Multiservizi Spa	Borgo Pace
5	Cagli	Marche Multiservizi Spa	Cagli
6	Cantiano	Marche Multiservizi Spa	Cantiano
7	Carpegna	Marche Multiservizi Spa	Carpegna
8	Cartoceto	Aset Spa	Cartoceto
9	Colli al Metauro	Aset Spa	Colli al Metauro
10	Fano	Aset Spa	Fano
11	Fermignano	Marche Multiservizi Spa	Fermignano
12	Fossombrone	Aset Spa	Fossombrone
13	Fratte Rosa	Marche Multiservizi Spa	Fratte Rosa
14	Frontino	Marche Multiservizi Spa	Frontino
15	Frontone	Marche Multiservizi Spa	Frontone
16	Gabicce Mare	Marche Multiservizi Spa	Gabicce Mare
17	Gradara	Marche Multiservizi Spa	Gradara
18	Isola del Piano	Aset Spa	Isola del Piano
19	Lunano	Marche Multiservizi Spa	Lunano
20	Macerata Feltria	Marche Multiservizi Spa	Macerata Feltria
21	Mercatello sul Metauro	Marche Multiservizi Spa	Mercatello sul Metauro
22	Mercatino Conca	Marche Multiservizi Spa	Mercatino Conca
23	Mombaroccio	Marche Multiservizi Spa	Mombaroccio
24	Mondavio	Aset Spa	Mondavio
25	Mondolfo	ATI Onofaro Caruter	Mondolfo
26	Montecalvo in Foglia	Marche Multiservizi Spa	Montecalvo in Foglia
27	Monte Cerignone	Marche Multiservizi Spa	Monte Cerignone
28	Monteciccardo	Marche Multiservizi Spa	Monteciccardo
29	Montecopiolo	Marche Multiservizi Spa	Montecopiolo
30	Montefelcino	Aset Spa	Montefelcino
31	Monte Grimano	Marche Multiservizi Spa	Monte Grimano
32	Montelabbate	Marche Multiservizi Spa	Montelabbate
33	Monte Porzio	Aset Spa	Monte Porzio
34	Peglio	Marche Multiservizi Spa	Peglio
35	Pergola	Aset Spa	Pergola

36	Pesaro	Marche Multiservizi Spa	Pesaro
37	Petriano	Marche Multiservizi Spa	Petriano
38	Piandimeleto	Marche Multiservizi Spa	Piandimeleto
39	Pietrarubbia	Marche Multiservizi Spa	Pietrarubbia
40	Piobbico	Marche Multiservizi Spa	Piobbico
41	San Costanzo	Aset Spa	San Costanzo
42	San Lorenzo in Campo	Rieco Spa	San Lorenzo in Campo
43	Sant'Angelo in Vado	Marche Multiservizi Spa	Sant'Angelo in Vado
44	Sant'Ippolito	Aset Spa	Sant'Ippolito
45	Sassocorvaro Auditore	Marche Multiservizi Spa	Sassocorvaro Auditore
46	Sassofeltrio	Marche Multiservizi Spa	Sassofeltrio
47	Serra Sant'Abbondio	Marche Multiservizi Spa	Serra Sant'Abbondio
48	Sestino	Sestino	
49	Tavoleto	Marche Multiservizi Spa	Tavoleto
50	Tavullia	Marche Multiservizi Spa	Tavullia
51	Terre Roveresche	Terre Roveresche	
52	Urbania	Marche Multiservizi Spa	Urbania
53	Urbino	Marche Multiservizi Spa	Urbino
54	Vallefoglia	Marche Multiservizi Spa	Vallefoglia

### **TEMPISTICHE PER L'APPROVAZIONE**

#### **Visti**

- l'art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 che differisce al 31 marzo 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;
- l'art. 30, comma 5 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n.41 che prevede che: *«Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. [..].»*

### **VALIDAZIONE PEF**

**Dato atto che** secondo quanto previsto all'art. 6 della Deliberazione ARERA 443/2019/R/rif:

- il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
- il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
  - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente
- la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente;

**Dato atto che:**

- le forme di gestione sopra menzionate (Gestori e Comuni) hanno provveduto alla trasmissione a mezzo p.e.c. a questo ETC dei dati in accordo con quanto previsto dal metodo ARERA;
- si sono svolte approfondite attività di confronto e revisione dati tra gli uffici ATA, gli uffici gestori e quelli comunali finalizzati alla verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie all'elaborazione del Piano economico finanziario;
- conseguentemente i gestori hanno provveduto a ritrasmettere la documentazione definitiva presa a riferimento per la predisposizione dei PEF;
- per quanto riguarda la documentazione dei Comuni, al fine di semplificare il procedimento amministrativo, l'ETC ha proceduto, per alcuni comuni, alla rettifica dei dati trasmessi comunicando agli stessi le modifiche effettuate;
- che tutta la documentazione di cui sopra risulta agli atti dell'ETC;

### **PARAMETRI DI COMPETENZA ETC**

**Richiamato che:**

- a seguito dell'applicazione del MTR ARERA approvato con la delibera 443/2019 e i successivi provvedimenti applicativi, l'ATA è chiamata ad assumere determinazioni in ordine a parametri/aspetti rilevanti per il calcolo delle Entrate Tariffarie, quali in particolare:
  - A. Il **fattore di “sharing”** dei proventi dalla vendita di materiale o energia da rifiuti o dalla cessione ai Consorzi CONAI, con conseguente attribuzione al Gestore di una parte dei proventi stessi;
  - B. i **coefficienti di gradualità** da applicare per il calcolo del conguaglio riferito all'annualità 2019;
  - C. il **numero di annualità** in cui suddividere l'imputazione del conguaglio riferito all'annualità 2019;
  - D. definire il conguaglio relativo all'annualità 2020 (RCU) ed il **numero di annualità** in cui suddividere l'imputazione dello stesso;
  - E. i parametri da utilizzare per il calcolo del **limite alla crescita** annua delle entrate tariffarie ai sensi dell'art. 4 dell'MTR;

**Ritenuto opportuno** approvare con la presente delibera i criteri per la definizione dei parametri di competenza dell'Ente Territorialmente Competente nonché il dettaglio dei parametri per ciascun ambito tariffario.

### **A - Fattori di Sharing**

**Considerato che** il MTR definisce le seguenti componenti da portare parzialmente in abbattimento delle entrate tariffarie, secondo specifici fattori di sharing al fine di incentivare il Gestore al miglioramento delle qualità della RD:

- *AR*, proventi della vendita sul mercato di materiale ed energia derivante da rifiuti – fattore di sharing *b*) può assumere un valore compreso tra 0,3 e 0,6, da applicare al valore dei proventi lordi;
- *ARCONAI*, i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – fattore di sharing  $b(1+w)$  può assumere un valore compreso tra 0,33 e 0,84, da applicare al valore dei proventi lordi anche in funzione delle valutazioni sulla %RD e efficacia del recupero e riciclo.

**Ritenuto opportuno** valorizzare per tutti i Comuni i coefficienti di sharing in prossimità dei valori massimi ( **$b = 0,6$  e  $b(1+w) = 0,84$** ) rispetto a quanto previsto dal MTR al fine di minimizzare l'impatto tariffario e in considerazione del fatto che storicamente i ricavi da CONAI/vendita di materia venivano retrocessi interamente ai comuni;

### **B - Coefficienti di Gradualità del Conguaglio 2019**

**Considerato che:**

- la determinazione del conguaglio relativo alle annualità 2019 avviene non in misura piena ma applicando una decurtazione in funzione dei valori del “coefficiente di gradualità” determinato dall'ETC nell'intervallo compreso tra un massimo del 10% ed un massimo del 90%, quale somma dei valori dei tre seguenti parametri:
  - $\gamma 1$ : valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di RD da raggiungere;
  - $\gamma 2$ : quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo;
  - $\gamma 3$ : determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del servizio;
- la determinazione dei suddetti parametri è effettuata tenendo conto del posizionamento dei costi di ciascun comune rispetto ai fabbisogni standard.

**Dato atto che** le relazioni accompagnamento dei Gestori riportano:

- gli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (pertinenti ai fini della scelta del primo parametro di gradualità “Gamma 1”);
- le informazioni rilevanti in termini di qualità delle raccolte differenziate e/o del tasso di avvio a riciclo delle raccolte differenziate (pertinenti ai fini della scelta del secondo parametro di gradualità “Gamma 2”);
- le informazioni e i dati riferiti agli esiti delle campagne di soddisfazione degli utenti (pertinenti ai fini della scelta del secondo parametro di gradualità “Gamma 3”)

Da tale documentazione emergerebbe **un quadro di eccellenza** rispetto ai parametri sopra indicati in virtù del quale potrebbero essere applicati parametri di gradualità tali da massimizzare il recupero del congruaggio da parte del Gestore.

**Ritenuto opportuno:**

- al fine di **contenere l'impatto tariffario, valorizzare per ciascun comune i coefficienti gamma nel livello intermedio degli intervalli previsti dal MTR**, in relazione al posizionamento del Costo Unitario effettivo di ciascun comune rispetto al Fabbisogno Standard;
- per effetto di tale criterio definire i coefficienti di gradualità a livello comunale secondo il dettaglio riportato nell'Allegato A

**C - Rateizzazione Conguaglio 2019**

**Considerato che il MTR ARERA** prevede la possibilità di rateizzare la componente a congruaglio 2019 fino ad un massimo di 4 anni, rimettendo all'Ente Territorialmente Competente la determinazione del numero di rate.

**Ritenuto opportuno**, al fine di minimizzare gli impatti tariffari rateizzare il congruaglio (RC19) in **4 anni** (massimo previsto dal MTR):

**D - Rateizzazione Conguaglio 2020**

**Considerato che il MTR ARERA** prevede la possibilità di rateizzare, fino ad un massimo di 3 anni, la componente a congruaglio 2020 (RCU), pari alla differenza tra il PEF 2020 approvato entro il 31.12.2020 e il PEF 2019 sottostante alle tariffe effettivamente applicate nell'annualità 2020 (ai sensi dell'art. 107 c.5 della L. 27 del 24/04/2020 – Cura Italia);

**Ritenuto opportuno**, al fine di minimizzare gli impatti tariffari rateizzare il congruaglio 2020 (RCU20) in **3 anni** (massimo previsto dal MTR)

**E - Limite alla Crescita delle Entrate Tariffarie**

**Considerato che**

Il MTR ARERA, all'art. 4 prevede che le entrate tariffarie di riferimento per l'anno a debbano rispettare il seguente limite alla variazione annuale, rispetto all'annualità a-1.

$$\sum Ta / \sum Ta-1 \leq (1 + \rho_a)$$

Con il parametro  $\rho_a$  definito dall'Ente Territorialmente Competente (ETC), pari a:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a + C19_a$$

ove:

- $rpi_a$  = tasso di inflazione programmata, definito da ARERA e pari a 1,7%;
- $X_a$  = recupero di produttività, determinato dall'ETC, nell'intervallo compreso tra 0,1% e 0,5%;
- $QL_a$  = coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, determinato dall'ETC, nell'intervallo tra 0% e 2%;
- $PG_a$  = coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale, determinato dall'ETC, nell'intervallo tra 0% e 3%;
- $C19_a$  = è il coefficiente tiene conto dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali a causa del COVID-19, determinato dall'ETC nell'intervallo tra 0% e 3%;



Il limite alla crescita massimo è comunque del 6,6%, salvo motivate situazioni di superamento di suddetto limite.

Con riferimento all'annualità 2021, ARERA ha chiarito, all'interno del documento **Guida alla compilazione per la raccolta dati Tariffa rifiuti – PEF 2021 del 15.03.2021**, che:

- per i comuni che per l'anno 2020 hanno prorogato le tariffe 2019 (art. 107 c.5 L.27 del 24.04.20 Cura Italia), il riferimento per la verifica del limite alla crescita è il PEF2019 (sul quale sono state determinate le tariffe alle utenze);
- ai fini della copertura delle componenti di conguaglio 2020 (RCU) (ove la somma di queste assuma valore positivo) può essere valorizzato il coefficiente C19, nel limite massimo del 3%.

Tutti i comuni dell'ambito nel 2020 si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 107 c.5 della L. 27 del 24.04.2020

**Ritenuto opportuno,**

- rispetto alla determinazione dei coefficienti di competenza dell'ETC, ed in particolare i coefficienti X, QL, PG e C19:
  - a) Determinare il coefficiente X relativo al recupero di produttività nel valore pari a 0,1%
  - b) Non procedere alla valorizzazione dei coefficienti QL e PG:
    - in quanto non sono previste rilevanti variazioni gestionali e di qualità per l'anno 2021;
    - al fine di contenere l'impatto tariffario in considerazione della particolarità del momento dovuto all'emergenza epidemiologica COVID19 e delle pesanti conseguenze sull'economia locale e sui bilanci degli enti locali;
  - c) Valorizzare il coefficiente C19, per ciascun comune, in misura tale da permettere il riconoscimento pieno:
    - dei maggiori oneri per emergenza COVID (componente COV valorizzata dal Gestore)
    - della rata RCU/3 relativa al conguaglio 2020
- per effetto di tali criteri, definire i coefficienti a livello di ambito tariffario riportati nell'Allegato A;

**RICONOSCIMENTO ONERI EQUO INDENNIZZO E CANONE "CA' LUCIO"**  
**(ex Delibera ATA 19/2020)**

**Considerato che**

- Con sentenza del Consiglio di Stato n. 6777 del 29.11.2018 veniva annullata l'Autorizzazione VIA della discarica di Ca'Lucio di Urbino con conseguente interruzione dei conferimenti in discarica ed il mantenimento in esercizio del trattamento biologico di stabilizzazione presso lo stesso sito.
- Con Delibera n. 7 del 27.03.2019 dell'Assemblea di ATA, a seguito di richiesta formulata dal Comune di Urbino e dall'Unione Montana Alta Valle del Metauro di poter percepire un equo indennizzo in ragione dei conferimenti all'impianto di biostabilizzazione, è stata approvata una bozza di convenzione, sottoscritta in data 21.05.2019, in cui è stato previsto, tra l'altro, quanto segue *"Marche Multiservizi S.p.A. si impegna, limitatamente all'anno solare 2019, a garantire un equo indennizzo in favore del Comune di Urbino per € 400.000 ed un canone di concessione in favore dell'Unione Montana Valle del Metauro per € 550.000 €, da corrisondersi in rate trimestrali di pari importo, anche nell'eventualità in cui, nel corso del predetto anno solare, non vengano smaltiti nella discarica di Cà Lucio rifiuti in quantità tali da generare l'importo pari a quello di detti corrispettivi, come determinati in base ai parametri di cui alle convenzioni richiamate al punto 4 i) e ii) delle premesse; ciò in ragione del fatto che la discarica è attualmente chiusa e che sarà necessario del tempo per la riedizione dell'atto autorizzativo annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6777/2019"*

- Con Delibera n.19 del 20.12.2019 «*Ricognizione in esecuzione della convenzione, di cui alla delibera ATA n°7/2019, relativa all'impianto di trattamento e smaltimento di Ca Lucio annualità 2019*» l'Assemblea di ATA disponeva:

*1) Di riconoscere in favore di Marche Multiservizi la somma complessiva di 763.400 € a congruaggio della tariffa 2019 e a carico della tariffa 2020;*

*2) di stabilire che detta somma di cui al punto 1 viene ripartita, [...], come segue:*

- *quanto a euro 110.000,00 a carico delle utenze servite nel 2019 dalla discarica di Fano Monteschiantello – Aset S.p.A.;*
- *quanto a euro 653.400,00 a carico delle utenze servite nel 2019 dalla discarica di Tavullia Ca' Asprete – Marche Multiservizi S.p.A.;*

*3) di riconoscere quindi in favore di ASET S.p.A. la somma complessiva di euro 110.000,00, a congruaggio della tariffa 2019 e a carico della tariffa 2020;*

*4) di stabilire quindi che tali oneri sono ripartiti su tutti i comuni in maniera proporzionale ai quantitativi di RSU conferiti nelle discariche di Fano Monteschiantello e Tavullia Ca' Asprete, e proporzionalmente agli abitanti residenti;*

### **Considerato inoltre che**

- con l'avvento della nuova regolazione ARERA tali oneri non sono stati inseriti all'interno del PEF 2020 in quanto, ai sensi del MTR, le entrate tariffarie dell'anno a (2020) sono calcolate a partire dai dati contabili dell'anno a-2 (2018);
- il Gestore Marche Multiservizi, avendo sostenuto tali oneri nei confronti del Comune di Urbino e della Comunità Montana Valle del Metauro nel corso del 2019, ne ha chiesto il recupero all'interno del PEF 2021, per un importo complessivo di 653.400 € fornendo la documentazione contabile da cui è possibile verificare l'avvenuto pagamento (o compensazione);
- tali oneri, in virtù di quanto approvato dall'Assemblea di ATA nel 2019, sono stati configurati come oneri totalmente passanti rispetto al Gestore Marche Multiservizi;

### **Ritenuto opportuno**

- inserire tali oneri all'interno del PEF21 come componente Extra Limite alla crescita tariffaria ai sensi dell'art. 4.5 del MTR a carico dei Comuni serviti dal Gestore Marche Multiservizi, con un impatto medio di incremento sui PEF21 del 1,7%, in quanto:
  - ammissibili per natura di costo rispetto al MTR ARERA in quanto riconducibili a canoni per compensazioni territoriali nell'ambito dei costi di trattamento e smaltimento;
  - riconducibili a decisioni dell'Assemblea di ATA assunte precedentemente alla definizione del MTR secondo cui il riconoscimento ai Gestori sarebbe già dovuto avvenire nel corso del 2020 nell'ambito del PEF2020;
  - in assenza di riconoscimento come componente extra limite alla crescita, considerato che il livello di costi ammissibili per l'anno 2021 è significativamente superiore alle tariffe massime applicabili secondo il limite alla crescita, tali oneri non risulterebbero di fatto passanti ma interamente a carico dei Gestori (diversamente da quanto previsto dalle relative deliberazioni assembleari)
- ripartire tali oneri sui Comuni serviti dal Gestore Marche Multiservizi, in coerenza con quanto previsto dalla Delibera ATA 19/2020 sulla base dei seguenti criteri:
  - per il 50% in proporzione agli abitanti serviti;
  - per il 50% in proporzione ai rifiuti smaltiti;
- per effetto di tali criteri stabilire che la ripartizione a livello comunale sia quella riportata

- nell'Allegato B;
- rinviare il riconoscimento della quota di 110.000 €, di competenza del Gestore ASET, alla annualità 2022 (rispetto alla rendicontazione costi 2020) con conseguente inserimento nel Piano Economico Finanziario dell'anno 2022 dei comuni serviti dallo stesso gestore.

### **DOCUMENTAZIONE PEF**

**Dato atto che** la documentazione che l'ATA deve trasmettere ad ARERA ai fini dell'approvazione, ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/rif, ulteriormente precisata nell'art. 2.1 della Determina n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020 come elaborata nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato A al medesimo provvedimento e sulla base delle semplificazioni procedurali di cui all'articolo 1 della deliberazione 57/2020/R/rif è costituita:

- dal PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR, così come modificata dall'Allegato alla Determina n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020;
- dalla relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR;
- dalla dichiarazione di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR;
- la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario.

**Ritenuto opportuno**, in un'ottica di semplificazione del procedimento amministrativo:

- approvare lo schema generale di relazione di accompagnamento, riportato all'Allegato C, che rimanda, per ciascun ambito tariffario, alle singole relazioni di accompagnamento trasmesse dai Gestori e dai Comuni (in qualità di Gestori), acquisite agli atti da parte dell'Ente;
- approvare i prospetti, su base di ciascun ambito tariffario, dei Piani Economico Finanziari TARI MTR per l'anno 2021 secondo lo schema di cui alla deliberazione ARERA 443/2019 così come modificato da ultimo dalla deliberazione ARERA 493/2020, riportati all'Allegato D dando atto che risulta definito per ciascun comune l'ambito tariffario di riferimento.

Tutto ciò premesso,

### **PROPONE**

1. di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente documento di proposta;
2. di approvare i criteri per la determinazione dei parametri di competenza dell'Ente Territorialmente Competente riportati nelle premesse;
3. di approvare, per ciascun ambito tariffario, i parametri di competenza dell'ETC stabiliti secondo i criteri di cui al punto precedente e riportati nell'Allegato A;
4. di approvare il riconoscimento all'interno del PEF2021 degli oneri a copertura dei costi sostenuti dal Gestore Marche Multiservizi, per l'equo indennizzo in favore del Comune di Urbino ed un canone di concessione in favore dell'Unione Montana Alta Valle del Metauro, di cui alla Delibera 19 del 20.12.2019;
5. di approvare il riconoscimento degli oneri di cui al punto 4 attraverso il superamento del limite alla crescita tariffaria secondo quanto previsto dall'art. 4.5 del MTR, secondo la ripartizione per ciascun Comune servito dal Gestore Marche Multiservizi riportata all'Allegato B;

6. di approvare lo schema generale di relazione di accompagnamento dell'ETC riportata all'Allegato C e conseguentemente i parametri di competenza dell'ETC per ciascun ambito tariffario nonché, per i Comuni con Gestore Marche Multiservizi, gli importi di superamento del limite alla crescita determinati in applicazione del punto n. 5;
7. di dare atto che il suddetto schema risulta integrato, per ciascun ambito tariffario, dalle relazioni di accompagnamento predisposte dai relativi gestori (gestore e comune) depositate agli atti dell'Ente;
8. di approvare i prospetti dei Piani Economico Finanziari TARI MTR per l'anno 2021 secondo lo schema di cui alla deliberazione ARERA 443/2019 così come modificato da ultimo dalla deliberazione ARERA 493/2020, riportati all'Allegato D dando atto che risulta definito per ciascun comune l'ambito tariffario di riferimento;
9. di stabilire che, stante le tempistiche ristrette per l'approvazione dei PEF, si autorizzano eventuali riduzioni dei PEF21 a carico del bilancio comunale (es. riduzioni UND tramite utilizzo dei fondi ex art. 6 dl 73/2021) che potranno essere inserite direttamente dai Comuni in fase di approvazione ai fini della predisposizione tariffaria (nella voce denominata Detrazioni di cui al comma 1.4 della Det. 2/2020) e successivamente comunicate all'ETC ai fini della trasmissione dei PEF ad ARERA;
10. di rendere la presente decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 al fine di inoltrare tempestivamente la documentazione richiesta agli Enti sopra indicati per i seguiti di competenza.

IL DIRETTORE  
Ing. Michele Ranocchi

*Allegati:*

*Allegato A – Parametri definiti dall'ETC – dettaglio comunale*

*Allegato B – Oneri equo indennizzo e canone “Cà Lucio” (ex Del. ATA 19/19) – Ripartizione comunale*

*Allegato C – Schema di relazione di accompagnamento*

*Allegato D - prospetti dei Piani Economico Finanziari TARI MTR per l'anno 2021 – dettaglio comunale*

**Pareri di regolarità resi in analogia dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000:**

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, in analogia dell'art. 49, comma 1, del D. lgs. 267/2000.  
Pesaro, 21/06/2021

IL DIRETTORE  
Ing. Michele Ranocchi